



COMUNE DI LEDRO PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 42 DEL 04/04/2018 della GIUNTA del COMUNE DI LEDRO

OGGETTO: Accordo in materia di urbanistica ai sensi dell'articolo 25 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 e ss.mm. fra il Comune di Ledro e i signori Leonardi Michele, Santolini Giuliano e Leonardi Maurizio.

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese aprile alle ore 15:00 , presso la sede del Comune di Ledro in Pieve di Ledro, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la

GIUNTA DEL COMUNE DI LEDRO

sono presenti:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente/Assente
Girardi Renato	Sindaco	Presente
Oliari Claudio	ViceSindaco	Presente
Fedrigotti Fabio	Assessore	Presente
Sartori Roberto	Assessore	Presente
Toniatti Maria Teresa	Assessore	Presente
Trentini Dario	Assessore	Presente

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Assiste il Segretario comunale reggente *dott.ssa Lorenza Moresco*

Il Sindaco, **Renato Girardi**, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Delibera n. 42 dd. 04/04/2018

OGGETTO: Accordo in materia di urbanistica ai sensi dell'articolo 25 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 e ss.mm. fra il Comune di Ledro e i signori Leonardi Michele, Santolini Giuliano e Leonardi Maurizio.

Relazione.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1819 del 30 agosto 2013 è stata approvata la variante al PRG dell'ex Comune di Tiarno di Sotto: tale variante prevedeva, tra l'altro, un'area insediativa residenziale attuabile come prima casa. L'area è sita in via S.Lucia, contraddistinta dalle originarie pp. ff. 532/1-533/2/3-534-535 C.C. Tiarno di Sotto, ed il suo utilizzo è regolamentato dal Piano attuativo PL*04 previsto alle NTA del PRG in questione che prevede, tra l'altro, la stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 49 comma 6 della L.P. 15/2015.

La variante di cui sopra prevedeva anche la modifica della scheda n. 20, relativa alla p.ed. 240 C.C. Tiarno di Sotto nell'ambito dell'elenco dei manufatti storici isolati, così da consentire la categoria d'intervento di ristrutturazione in luogo del risanamento conservativo.

La Giunta comunale, accertate le proprie competenze nel caso in esame, con deliberazione n. 106 dell'otto settembre 2015 ha approvato il piano di lottizzazione e, contestualmente, lo schema di convenzione redatto ai fini della regolamentazione del Piano attuativo PL04.

La medesima convenzione, all'art. 2, prevedeva la costituzione di una Servitù di passo a piedi e con qualsiasi mezzo, da porre a carico della P.ed. 272 a favore dei lottizzanti al fine di risolvere le problematiche inerenti l'accesso al lotto, e che la stessa sarebbe dovuta essere regolarizzata prima del rilascio del certificato di abitabilità degli edifici realizzati, dando, in alternativa, la possibilità di pervenire ad altra soluzione tecnica di accesso ai lotti che nel frattempo avesse ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni.

L'insediamento, a suo tempo, della zona produttiva di Tiarno di Sotto ha causato numerosi problemi in termini di aumento della viabilità pesante all'interno di realtà prettamente residenziali e dell'utilizzo di una rete stradale locale avente caratteristiche non adatte al tipo di mezzi utilizzati a tal fine.

Sono pervenute, in merito, numerose segnalazioni di disagio da parte dei residenti della zona, tra le quali quella del "Comitato dei residenti della località S. Antonio a Tiarno di Sotto" inviata all'Ufficio del Difensore civico presso il Consiglio della Provincia autonoma di Trento il quale a sua volta ne ha riferito al Comune, con nota del 27/10/2016, chiedendo al medesimo di porre attenzione al problema.

Sulla base delle previsioni urbanistiche, è già stato redatto un progetto preliminare del viadotto che metterebbe in collegamento la S.S. 240 con l'area artigianale in questione ma che per tale progetto (che risolverebbe molte delle problematiche in essere) non sono stati ancora reperiti adeguati finanziamenti, in mancanza dei quali l'Amministrazione comunale da sola non è in grado di sostenere i costi di realizzazione dell'opera.

Il P.R.G. vigente, tuttavia, prevede anche la possibilità di potenziare un tratto di viabilità in località S. Antonio, in corrispondenza delle aree residenziali di proprietà di coloro che fanno parte del "Comitato dei residenti" di cui ai punti precedenti. L'allargamento di quel tratto di viabilità esistente e la realizzazione dei relativi marciapiedi costituisce, allo stato attuale, la soluzione più praticabile per garantire, a breve, maggior sicurezza ai pedoni oltre ad un maggiore isolamento acustico e visivo grazie alla possibilità di separare la carreggiata dalle aree residenziali tramite la

realizzazione di aiuole con barriere vegetali, il tutto senza vanificare la possibilità di realizzare, in futuro, l'ulteriore accesso alla zona produttiva.

Premesso che:

- i signori Leonardi Michele, Santolini Giuliano hanno interesse a realizzare una strada di accesso all'area lottizzata sulle particelle di proprietà dei propri figli in alternativa alla costituzione di una Servitù a carico della P.ed. 272;
- il signor Leonardi Maurizio è proprietario di un immobile (la p.ed. 240 C.C. Tiarno di Sotto) che, a causa della sua collocazione al limite dell'argine del Torrente Massangla, risulta di difficile utilizzo ai fini abitativi per problemi dovuti ad infiltrazioni ed al rischio esondazione;
- i signori Leonardi Michele, Santolini Giuliano e Leonardi Maurizio sono proprietari delle pp.ff. 533/2-534-535-671-672 C.C. Tiarno di Sotto e che tali particelle sono situate in adiacenza al tratto di strada che potrebbe essere oggetto di allargamento;
- sussiste il rilevante interesse pubblico del Comune di Ledro a migliorare la percorribilità del suddetto tratto di strada comunale a fronte delle difficoltà di percorrenza dovute all'elevato traffico pesante e della carenza di sicurezza per i pedoni che ne consegue, vista la totale mancanza di adeguati marciapiedi a margine della carreggiata;

il Comune di Ledro ritiene possibile avviare l'iter di approvazione di una variante puntuale del PRG, purché i signori Leonardi Michele, Leonardi Maurizio e Santolini Giuliano si impegnino a cedere al Comune, a titolo gratuito e con spese a proprio carico, le porzioni delle pp.ff. 533/2-534-535-671-672, necessarie alla realizzazione di gran parte dei lavori di allargamento della strada comunale.

La vigente normativa urbanistica provinciale approvata con Legge Provinciale n. 15/2015 e ss.mm., all'articolo 25, prevede la possibilità che i Comuni possano concludere accordi urbanistici con soggetti privati per definire contenuti di rilevante interesse pubblico e che tali accordi siano stipulati ed espressamente recepiti nello strumento di pianificazione, con le procedure individuate dalla legge, per l'adozione sua o delle sue varianti, costituendone parte integrante e sostanziale.

A tal scopo è stato redatto dalle parti uno schema di accordo urbanistico, allegato al presente provvedimento, da stipulare tra il Comune di Ledro e i signori Leonardi Michele, Leonardi Maurizio e Santolini Giuliano.

Tale schema di accordo contiene n. 6 articoli nei quali vengono dettagliatamente disciplinati gli obblighi per le parti firmatarie, i rispettivi oneri da assumere e le modalità con cui i signori Leonardi Michele, Leonardi Maurizio e Santolini Giuliano dovranno costituire le relative garanzie per gli adempimenti dei medesimi.

LA GIUNTA COMUNALE

premesso quanto sopra,

visto lo schema di accordo urbanistico allegato di cui si condividono i contenuti;

vista la Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale sul governo del Territorio);

visto il Regolamento urbanistico - edilizio provinciale approvato con deliberazione G.P. n. 773 del 19 maggio 2017;

visto il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 di data 31 marzo 2010 ed entrato in vigore il 22 maggio 2010, modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 di data 29 ottobre 2014 ed entrato in vigore il 30 novembre 2014;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare, per quanto di competenza e salvi gli atti demandati al Consiglio e quant'altro di seguito specificato, lo schema di accordo in materia urbanistica redatto ai sensi dell'articolo 25 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 e ss.mm. fra il Comune di Ledro e i signori Leonardi Michele, Leonardi Maurizio e Santolini Giuliano, formato da n. 6 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere in forma pubblico amministrativa l'accordo di cui al punto 1), specificando che lo stesso conseguirà efficacia solo dopo l'adozione della variante al PRG che lo recepisce ed approvazione della stessa da parte della Giunta Provinciale.
3. Di evidenziare che l'accordo, redatto in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 e ss.mm., costituirà parte integrante della documentazione relativa alla variante al P.R.G. e sarà posto all'esame del Consiglio comunale per il recepimento con il provvedimento di adozione della variante stessa.
4. Di incaricare il Responsabile del Settore tecnico degli atti esecutivi della presente e di quanto necessario per il buon esito del procedimento.
5. Di precisare che dal presente provvedimento non derivano oneri al bilancio comunale.
6. Di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L;

- b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 2 luglio 2010 n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
7. Di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Renato Girardi

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

Lorenza Moresco